

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ERASMUSTORINO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede.-

- 1) E' costituita a Torino, l'Associazione denominata Erasmustorino associazione culturale, senza fini di lucro, con sede in Via Tunisi 135 di Torino.-
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.-

Art. 2

Scopi e finalità.-

1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo quello di dedicarsi agli studenti che hanno svolto in passato un periodo di studio all'estero, che stanno attualmente trascorrendo un periodo di studio all'estero o che hanno intenzione di aderire ad un progetto di scambio nel corso della propria carriera universitaria; l'accoglienza degli studenti e il loro inserimento nelle nuove situazioni socio-culturali, facilitando il più possibile l'interazione e la mescolanza delle culture (lingue, arte, ecc)..

L'Associazione cerca convenzione per avere sconti ed agevolazioni a favore degli studenti stranieri a Torino.-

L'Associazione si occupa di organizzare accoglienza, eventi, conferenze, cinema, musica, arti figurative, intrattenimento e quanto altro possa favorire l'inserimento dei cittadini stranieri nella realtà che li accoglie insieme ad un beneficio a livello culturale.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

* promuovere l'inserimento degli studenti stranieri che arrivano a Torino ed incentivare gli scambi culturali tra gli studenti italiani che hanno fatto un'esperienza di studi all'estero,

* valorizzare la diffusione e lo sviluppo della conoscenza della cultura con un respiro internazionale,

* favorire la formazione di gruppi interculturali ed interdisciplinari per fornire soluzioni a problemi concreti,

* promuovere la realizzazione di concerti ed eventi di carattere internazionale,

- * incentivare le attività di accoglienza per le diverse etnie residenti nella città, promuovendo la conoscenza della cultura mediterranea e creando punti in comune con le nuove culture,
- * ricercare alloggi e posti letti per gli studenti stranieri che arrivano alla città,
- * allacciare relazioni con Enti ed Organismi nazionali e stranieri con finalità analoghe,
- * Richiedere in concessione da parte di Enti statali nazionali ed internazionali spazi per la diffusione delle attività menzionate in questo statuto.
- * promuovere attività nell'ambito dello sviluppo de la U.E.,
- * promuovere la attività culturale, turistica, ricreativa, e sportiva degli studenti stranieri.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento ed per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative;
 - b) contributi degli aderenti;
 - c) contributi privati;
 - d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati; esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il

Al termine di ogni esercizio entro il 31 di Marzo, Il comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di

Art. 4

Soci

Il numero di soci è illimitato. Sono i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo quanto previsto da norme vigente.

Art. 5

Criteria di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio deliberato dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parti degli interessati.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci (dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria solo se prevista in statuto).
- 3) Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, se pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito (se la quota è prevista in statuto);
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio li addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- 5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigente.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione,
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 7

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Comitato direttivo;
 - c) Il Presidente;

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività della Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata della associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria è quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate (esempio: mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione, mediante affissione nella bacheca dell'Associazione, ecc...). In difetti di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Comitato direttivo

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero tre membri nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;

c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

d) delibera sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata l'affissione in bacheca dell'Associazione.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengo preservati gli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente nominato del Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati, su presentazione di apposita documentazione.

Art. 12

Norma Finale

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

Art. 13

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.-